



DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021

nelle more dell'adozione dei provvedimenti recanti la disciplina di dettaglio dell'Assegno unico e universale per il sostegno dei figli a carico introdotto con legge n. 46 del 1 aprile 2021, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021 l'istituto dell'Assegno al nucleo familiare (decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), come previsto dall'articolo 5 comma 1 del decreto legge 8 giugno 2021 n. 79.

Pertanto le istanze di Assegno al nucleo familiare (ANF) presentate dagli amministratori, dovranno essere correttamente segnalate tenendo presente la scadenza massima, che dovrà essere il **31 dicembre 2021**.

Dal 1° gennaio 2022, l'Assegno per nucleo familiare non dovrà più essere liquidato, se non per arretrati dovuti per il periodo fino al 31 dicembre 2021.

PER RICHIEDERE L'ANF, OCCORRE SAPERE CHE:

L'assegno è una **prestazione assistenziale**, su istanza di parte, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti.

I dipendenti pubblici dei comparti Ministeri e Scuola ricevono tale sostegno dal MEF **presentando la domanda (redatta su apposito modulo diverso da quello dell'INPS che invece vale solo per il settore privato), per il tramite dei propri Uffici di Servizio e Segreterie Scolastiche, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato.**

La domanda deve essere corredata dai documenti d'identità di ogni sottoscrittore.

- Viene corrisposto **fino al 18° anno di età**;
- Il **nucleo familiare** è composto dai **coniugi**, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai **figli ed equiparati** minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità del 100%);
- Nel caso di **nuclei monoparentali** (genitori non sposati, separati/divorziati) **il diritto spetta al genitore convivente con il minore salvo diverso accordo fra le parti**:
 - In caso di **separazione legale o divorzio**, qualora la sentenza non disciplini il diritto, questo spetta al genitore affidatario; se l'affido è condiviso, l'assegno può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore purchè ci sia accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il diritto spetta al genitore convivente e verranno attivati i controlli per evitare corresponsioni duplici.
 - In caso di **coppie di fatto**: il diritto spetta al genitore convivente ma può essere attribuito anche al genitore non convivente per accordo fra le parti. In ogni caso, il genitore che vi rinuncia deve dichiarare di non aver presentato analoga richiesta al proprio datore di lavoro.
Per effetto della L. 76/2016, il richiedente "celibe/nubile" è tenuto a specificare se ha stipulato un CONTRATTO di convivenza volto a disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. In caso affermativo è necessario indicare i redditi di entrambi i genitori.

NB lo stato civile "separato/divorziato" o "celibe/nubile" va compilato con riferimento alla maternità/paternità per cui se una persona è separata con figli avuti da una successiva relazione o convivenza di fatto, non deve indicare il campo "separato/divorziato" ma "celibe/nubile".

- **ogni nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno richiesto, alternativamente, dall'uno o dall'altro genitore. Il genitore non richiedente deve, dichiarare che per il periodo ed i minori in questione, non si è avvalso e non intende avvalersi di analogo trattamento di famiglia.** Detta dichiarazione non serve nei casi di mancato riconoscimento paterno, in presenza di un provvedimento di affido esclusivo, una sentenza che attribuisca espressamente il diritto.
- Gli **ascendenti non** possono essere inclusi nel nucleo.
- I **collaterali (fratelli, sorelle e nipoti)** possono essere inclusi solo se **orfani** di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti o se **formalmente affidati** dai competenti organi di legge.

- I discendenti di 2° in linea retta (**nipoti**) possono essere posti a carico degli ascendenti di 2° (**nonni**) se è accertabile la condizione di non autosufficienza economica dei minori e di **inoccupazione** degli ascendenti di 1° (genitori);
- **Famiglie numerose (almeno 04 figli)**: il diritto all'attribuzione dell'assegno è elevabile a 21 anni sotto le seguenti condizioni: Il figlio maggiore deve avere età inferiore a 26 anni; deve essere attestata (con dichiarazione sostitutiva o allegando a comprova idonea documentazione), la condizione di studente o apprendista. Eventuali redditi percepiti dai figli vanno dichiarati e inclusi nel cumulo familiare.
- **Inabilità/invalidità**: la maggiorazione tabellare viene riconosciuta ai **minorenni** in situazione difficoltà persistenti (ma inferiori al 100%) a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età; situazione attestata con Verbale della Commissione Medica Sanitaria. La maggiorazione può essere riconosciuta anche ai **maggiorenni** ma solo se la **riduzione della capacità lavorativa** è del **100%**.
- **la domanda di attribuzione dell'assegno deve essere ripresentata ogni anno con decorrenza da luglio a giugno dell'anno successivo**. Ogni **variazione** che comporti la rideterminazione o cessazione dell'importo dell'assegno (es. separazione, nascita figli etc) deve essere **comunicata entro 30 gg dalla manifestazione**.
- in caso di redditi di diversa natura, **il diritto alla percezione spetta solo se la somma dei redditi derivante da lavoro dipendente è pari almeno al 70% del totale dei redditi familiari**.
- **I compensi sportivi o altri redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva o tassazione separata, vanno dichiarati con le modalità indicate nel modulo**.
- **I redditi prodotti all'estero** (siano essi da lavoro o da capitale quali ad es. investimenti finanziari o patrimoniali), **vanno dichiarati**.
- il diritto all'assegno **si prescrive in cinque anni**.

Veridicità delle dichiarazioni rese:

sottoscrivendo la domanda, il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato. Qualora da controlli istruttori emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente ossia la decadenza dal beneficio economico e finanche conseguenze civili e penali.

E' fatto salvo il legittimo affidamento qualora dalle copie delle dichiarazioni fiscali e delle Certificazioni Uniche dei redditi opportunamente allegati all'istanza emergano omissioni o altre incongruenze.

Ricordato che ogni dipendente deve fare riferimento al proprio Ufficio di Servizio o Segreteria Scolastica che rivolgeranno ogni richiesta di chiarimento al nostro ufficio competente, La Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia è a disposizione per chiarimenti e informazioni in materia ai seguenti contatti rgs.rps.re@mef.gov.it – rts-re.rgs@mef.gov.it .

Il Direttore RTS
d.ssa Adalgisa Irlando